

Assicurazioni Costruzione

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 6

Le informazioni sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste condizioni, le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su: www.baloise.ch

2. Diritto di Revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) è riportata nelle condizioni contrattuali.

Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

3.1. Costruzioni assicurabili

È possibile assicurare costruzioni nuove, ampliamenti, trasformazioni e rinnovi nei campi

- dell'edilizia (p. es. immobili residenziali, commerciali e amministrativi)
- del genio civile (p. es. strade, ponti e impianti di depurazione).

È possibile coassicurare anche le prestazioni di montaggio che devono essere fornite nell'ambito di un progetto di costruzione assicurato.

Viene assicurato il progetto di costruzione citato nel contratto di assicurazione, a partire dall'inizio del contratto fino al suo completamento o fino alla decorrenza concordata del contratto (assicurazione di progetto).

Soluzioni contrattuali specifiche con durata contrattuale pluriennale (p. es. contratti quadro per appaltatori generali) sono possibili previo accordo specifico.

3.2. Assicurazione Lavori di costruzione

L'assicurazione Lavori di costruzione aiuta tutti i partecipanti alla costruzione a limitare le conseguenze finanziarie dovute a danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti nel progetto di costruzione.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- una somma adattata ai costi di costruzione per le spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione
- i danni alle prestazioni di montaggio dovuti a un incendio e agli eventi naturali come pure le prove di funzionamento d'installazioni meccaniche.

Per le prestazioni di costruzione è possibile coassicurare incendio ed eventi naturali nell'ambito delle disposizioni di legge. Per gli edifici ciò è

3 Informazioni sul prodotto

possibile solo nei cantoni di Obvaldo, Svitto, Uri, Appenzello Interno, Vallese, Ticino e Ginevra nonché nel Principato del Liechtenstein.

Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Lavori di costruzione:

- danneggiamento delle prestazioni di costruzione da parte di sconosciuti (vandalismo)
- inavvertenza, negligenza o azioni dannose intenzionali da parte di persone partecipanti alla costruzione
- crollo, smottamento dello scavo
- crollo di una soletta
- furto di parti o elementi già installati o montati
- incendio e eventi naturali per le prestazioni di costruzione, quali
 - > i lavori di sterro
 - > protezioni dello scavo
 - > i muri di sostegno, i lavori di consolidamento del terreno e i lavori di canalizzazione
- danneggiamento in seguito a errori nei piani e calcoli
- danneggiamento della costruzione in seguito alla caduta di impalcature, gru e altri mezzi ausiliari.

3.3. Assicurazione Responsabilità civile del committente

Il committente, in qualità di proprietario fondiario, è tenuto, secondo diverse disposizioni legali, a rispondere dei danni causati a terzi durante la realizzazione di un progetto. In primo piano vi è la responsabilità del committente come proprietario di terreno secondo art. 679 del codice civile in seguito a danni a terreni e immobili.

L'assicurazione Responsabilità civile del committente copre le pretese finanziarie di terzi, sollevate sulla base delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, nei confronti del committente dell'opera per i danni materiali e le lesioni corporali in rapporto al suo progetto di costruzione e lo difende contro le pretese infondate.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- le spese adeguate sostenute per la prevenzione di un danno imminente
- la responsabilità civile risultante da lavori effettuati dallo stipulante ad eccezione dei lavori di sterro e dei lavori alle costruzioni portanti.

Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Responsabilità civile del committente:

- Durante una visita di cantiere, rovesciate una pila di assi posate sul tetto piatto. Queste, cadendo sul marciapiede, feriscono un passante.
- Il progetto di costruzione si trova in fase grezza. In seguito a un colpo di vento, una parte del tetto del vostro stabile si distacca e cade. Un veicolo di terzi posteggiato davanti allo stabile si danneggia.
- Durante i lavori di sterro, necessari per la costruzione di un garage sotterraneo, il terreno diventa instabile, si mette in movimento e provoca delle crepe agli stabili vicini.

Richieste di assicurazione individuali, adatte al singolo progetto di costruzione, possono essere concordate prevedendo condizioni particolari. Queste condizioni particolari possono prevedere estensioni di copertura o coperture supplementari nonché precisazioni alle condizioni contrattuali.

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

4. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data indicata nel contratto assicurativo, comunque non prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Nell'assicurazione Lavori di costruzione sono assicurati i danni fino al completamento delle costruzioni assicurate o di relativi elementi parziali, fino all'occupazione, alla messa in funzione o al collaudo secondo le norme SIA.

Se le prestazioni di montaggio sono coassicurate, la copertura assicurativa è garantita fino al completo montaggio dei singoli gruppi o fino al termine di un eventuale ciclo di prova.

In entrambi i casi la copertura assicurativa termina al più tardi alla data convenuta nel contratto.

Nell'assicurazione Responsabilità civile del committente la copertura assicurativa si estende anche ai danni subentrati entro 24 mesi dalla scadenza del contratto d'assicurazione e segnalati alla Basilese entro e non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.

L'assicurazione Lavori di costruzione e Responsabilità civile del committente riguarda i danni subentrati durante la validità contrattuale sul luogo assicurato (cantiere) designato nel contratto d'assicurazione.

5. Premio e franchigie

Il premio viene fissato per la durata dei lavori di costruzione (premio unico) e dev'essere versato anticipatamente. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata.

Se il contratto d'assicurazione cessa prima che sia trascorsa la durata contrattuale concordata o prima del completamento del progetto di costruzione assicurato, la Basilese rimborserà al contraente il premio versato, conformemente alle prestazioni fino ad allora realizzate. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
- il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, come concordato, una parte del sinistro sarà a carico del contraente (franchigia).

6. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni indicato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

7. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Le

4 Informazioni sul prodotto

modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di Informazioni). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese in caso di ritrovamento e/o restituzione della refurtiva o di parte di essa o se riceverà notizie al riguardo.

In caso di violazione colposa degli obblighi summenzionati, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura negare la prestazione.

Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

8. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Termini di disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento del premio in seguito a un aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto	Ricevimento della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Ricevimento della disdetta
	Aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricevimento della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Particolari motivi di estinzione	Momento dell'estinzione
Durata contrattuale inferiore a 12 mesi	Scadenza del contratto
Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione)	Prestazioni di costruzione: Dopo il completamento, l'acquisto, la messa in funzione, il collaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, secondo le norme SIA Prestazioni di montaggio: Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento del domicilio o della sede dello stipulante all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)	Data del trasferimento del domicilio o della sede
La protezione assicurativa per persone coassicurate o le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento del domicilio o della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)	Data del trasferimento del domicilio o della sede

10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i co-assicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di

servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

11. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclamazioni@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Nel contratto d'assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in corsivo citate nelle definizioni delle condizioni contrattuali.

Assicurazione Lavori di costruzione Per i danni alla costruzione

Sono assicurati:

LC1

- come indicate nel contratto d'assicurazione
 - > le prestazioni in materia di costruzione
 - > le prestazioni di montaggio, incluso le prove di funzionamento compresi i relativi materiali ed elementi costruttivi
- gli interessi alla copertura delle conseguenze finanziarie nutriti da tutti i partecipanti alla costruzione

in seguito a danneggiamento o distruzione che subentra in modo *imprevisto e improvviso*, che si verifica durante la durata dell'assicurazione.

LC2

- quelle prestazioni di costruzione che non possono essere assicurate presso un istituto cantonale o privato (a seconda del Cantone, p. es. lavori di consolidamento di scavi di fondazione e lavori di sistemazione dell'area circostante e condutture)
- installazioni tecniche durante il montaggio e le prove di funzionamento contro i danni dovuti al *fuoco* e agli *eventi naturali*.

LC3

il furto di oggetti assicurati che sono fissi all'immobile in costruzione.

LC4

l'anticipo delle prestazioni dovute dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera, nei limiti dell'assicurazione Lavori di costruzione.

LC5

le spese sostenute per ristabilire la situazione esistente immediatamente prima del sinistro.

LC6

- le spese
- necessarie per la localizzazione del danno
 - di demolizione e di ricostruzione di parti assicurate, ma non danneggiate, dell'opera
 - necessarie allo sgombero dei detriti di cose assicurate e alla loro eliminazione.

Unicamente in base a convenzione speciale sono inoltre assicurati:

LC7

le impalcature, puntellazioni, palancole, cassature, strutture portanti di tetti provvisori, centine d'armatura e le installazioni di cantiere.

LC8

le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno se non fanno parte delle prestazioni assicurate.

LC9

le costruzioni esistenti e anche le loro installazioni tecniche esistenti.

LC10

i beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti designate nel contratto d'assicurazione.

LC11

gli attrezzi, utensili e le macchine edili.

LC12

Periodo di *maintenance* di un anno

LC13

Periodo di *maintenance* di due anni

Nel quadro della legislazione locale possono ugualmente essere assicurate per le prestazioni di costruzione:

LC20

il *fuoco*.

LC21

gli *eventi naturali*.

Base per determinare le somme d'assicurazione

LC30

Per le prestazioni di costruzione e di montaggio, la totalità delle spese previste per le prestazioni assicurate (Codice di costi di costruzione CCC 1-4) compresi

- gli onorari per il progetto e la direzione lavori
- le proprie prestazioni del committente sulla base del materiale di costruzione e dei salari usuali dell'artigianato.
- i costi doganali e di trasporto

LC31

Le somme d'assicurazione convenute per le assicurazioni supplementari secondo TC7 fino a TC11 e per ulteriori assicurazioni supplementari verranno fissate, secondo il vostro fabbisogno, a *primo rischio*.

Le somme d'assicurazione convenute per le coperture supplementari a *primo rischio* s'intendono per la durata del contratto (garanzia unica).

Non sono assicurati:

LC40

un'eventuale diminuzione di valore risultante dalla riparazione.

LC41

Le spese supplementari che risultano da un cambiamento nel modo di costruire (p. es. per un successivo consolidamento di scavi di fondazione) o derivanti dal fatto che al momento del ripristino vengono eseguite migliorie rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro.

LC42

le influenze atmosferiche, i livelli delle acque che sono prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali.

LC43

le spese sostenute per l'eliminazione

- dei difetti di costruzione o di esecuzione secondo la norma SIA 118; Se un difetto provoca però un incidente di costruzione *imprevisto* e *improvviso*, la Basilese indennizza il danno deducendo dal risarcimento le spese che senza l'incidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto.
- di *difetti estetici*
- dei danni sui vetri, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, ecc. (p. es. graffi, raschiature)
- di macchie di pitture o d'intonaci.

LC44

i danni economici quali la perdita del reddito, d'interessi, le multe convenzionali.

LC45

i danni di responsabilità civile che devono essere sopportati dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione.

LC46

Eventi catastrofici

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte
- disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono
- terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente dalla loro causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente dalla loro causa.

Assicurazione Responsabilità civile del committente

Per i danni provocati dalla costruzione o da persone partecipanti alla costruzione

Sono assicurati:

RCC1

È assicurata la responsabilità civile legale in caso di lesioni corporali e di danni materiali derivanti dalla costruzione designata nel contratto d'assicurazione, purchè il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell'opera progettata, con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essa inerenti o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione.

RCC2

È pure assicurata la responsabilità in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti dall'inquinamento dell'ambiente se questo è la conseguenza di un evento unico, *improvviso* e *imprevisto* e che necessita, inoltre, di misure immediate come:

- l'annuncio alle autorità competenti
- l'allarme alla popolazione
- l'adozione di misure preventive o di misure atte a limitare il danno

È considerato come inquinamento dell'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, quando in seguito a questa perturbazione ne risultano degli effetti dannosi o altro alla salute dell'uomo o ai beni materiali.

RCC3

L'assicurazione si estende

- all'indennità di pretese giustificate
- alla difesa contro le pretese ingiustificate.

RCC4

Le prestazioni contrattuali comprendono nei limiti della somma assicurativa convenuta gli interessi del danno, le spese giuridiche, giudiziarie, di perizia e altre spese.

RCC5

Le spese sostenute per delle misure adeguate al fine di evitare un danno imminente in seguito ad un evento *imprevisto* (*costi di prevenzione del danno*).

Unicamente in base a convenzione speciale è assicurata la responsabilità civile riguardante i:

RCC7

danni dovuti a delle prestazioni dello stipulante d'assicurazione risultanti da lavori di sterro e di lavori alla costruzione portante. L'allestimento dei piani, la direzione lavori (p. es. calcoli statici, direzione locale dei lavori, ecc.) come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.

RCC8

danni dovuti a una responsabilità legale d'impresari ferroviarie assunte contrattualmente.

RCC9

danni economici puri.

Persone assicurate

RCC20

È assicurata la responsabilità civile

- del contraente in qualità di committente del progetto
- del proprietario del terreno facente parte del progetto di costruzione
- del beneficiario di un diritto di superficie
- del locatario in qualità di committente (p. es. ampliamenti da parte del locatario)
- dei lavoratori e degli altri ausiliari del contraente.

Somma assicurativa

RCC21

L'entità della prestazione della Basilese è limitata dalla somma assicurativa prestabilita nel contratto di assicurazione. Tale importo vale come garanzia unica per tutta la durata contrattuale, ossia viene corrisposto al massimo una sola volta per tutti i sinistri che si verificheranno e le spese di prevenzione di danni.

Nessuna copertura assicurativa per

RCC30

le pretese avanzate dal contraente come pure pretese per danni concernenti la persona del contraente.

RCC31

la responsabilità degli impresari indipendenti ai quali lo stipulante d'assicurazione ha fatto ricorso, come impresari di costruzione, architetti, ingegneri, geologi, ecc.

RCC32

le pretese per danni economici puri che non risultano né da una lesione corporale, né da un danno materiale assicurato causato a un danneggiato.

RCC33

pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali.

RCC34

i danni e i costi di prevenzione del danno in relazione con dei rischi per i quali una legislazione prescrive la conclusione di un'assicurazione Responsabilità civile o il deposito di una sicurezza.

RCC35

pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione, gli stabili che ne fanno parte e che sono designati nella polizza, inclusi i beni mobili ivi sistemati e il relativo terreno.

RCC36

i danni che sopraggiungono gradualmente.

RCC37

dei danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con grande probabilità dagli assicurati (costi inevitabili). Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre i costi o accelerare i lavori (p. es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione).

RCC38

i danni a cose
→ prese, affittate o in locazione da un assicurato
→ con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività.

RCC39

i danni all'ambiente (danni ecologici).

RCC40

le pretese derivanti
→ da luoghi contaminati (p. es. materiali di scavo contaminati)
→ di installazioni di deposito per il trattamento o l'eliminazione di residui o altri rifiuti.

RCC41

i costi di prevenzione di danni dovuti
→ all'eliminazione di una situazione di pericolo (p. es. rinuncia alla protezione dello scavo di fondazione)
→ alla localizzazione di falle, di perturbazioni di funzionamento delle cause del danno
→ allo svuotamento e riempimento di impianti contenenti sostanze dannose come pure le spese sostenute per la riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).

RCC42

le pretese per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti.

le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento compromesso d'acqua potabile sono tuttavia coperte nell'ambito del contratto; le prestazioni della Basilese sono limitate, nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, a una somma massima di CHF 500'000 per evento.

RCC43

le pretese o spese supplementari derivanti da danni in relazione a contaminazioni preesistenti (danni pregressi), inclusi quelli che direttamente o indirettamente derivano dall'amianto o da materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati (ICC), clorofluorocarburi (CFC), o urea formaleide, o che sono in relazione con queste sostanze.

RCC44

la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.

Generalità

Per l'Assicurazione Lavori di costruzione e Assicurazione Responsabilità civile del committente

G1

Validità temporale

Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia a decorrere con l'inizio dei lavori assicurati, al più presto alla data convenuta nel contratto.

È coassicurato anche lo scarico sul cantiere delle cose assicurate, a condizione che non esista alcuna altra assicurazione (copertura sussidiaria).

Fine della copertura assicurativa

→ Per le prestazioni di costruzione:

Quando le costruzioni assicurate o le relative parti degli oggetti interessati sono state terminate, occupate, messe in servizio o collaudate secondo le norme SIA.

In caso di realizzazione in modo scaglionato di unità abitative (case unifamiliari/plurifamiliari ecc.) o di lotti di costruzione la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui tutte le prestazioni relative alla costruzione dell'unità interessata sono state collaudate o sono da intendersi come tali.

→ Per le prestazioni di montaggio:

Nel momento in cui termina il funzionamento di prova dopo la conclusione dei lavori di montaggio o non appena avviene il collaudo ad opera del committente o quando il fornitore ha dichiarato l'idoneità al funzionamento, a seconda di ciò che si verifica prima,

ma in ogni caso al più tardi nella data definita nel contratto.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta il proprio domicilio o la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento (conferma del trasferimento dall'autorità competente o la cancellazione dell'azienda dal registro del commercio svizzero).

La protezione assicurativa per una persona coassicurata o una società coassicurata si estingue, se questa sposta il proprio domicilio o la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento (conferma del trasferimento dall'autorità competente o la cancellazione della società dal registro del commercio svizzero).

→ Solo per l'assicurazione responsabilità civile del committente:

L'assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la durata del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comunicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese

G2

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione presso la Basilese, il contratto può essere disdetto.

→ da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento

→ da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

→ disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese

→ disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

G3

Premi

Il premio per l'intera durata contrattuale deve essere corrisposto in anticipo.

Calcolo definitivo dei premi

Per i progetti di costruzione con costi inferiori ai CHF 5'000'000 si rinuncia, alla fine del progetto, ad un calcolo definitivo dei premi.

G4

Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai luoghi di costruzione e di montaggio definiti nel contratto. Il trasporto all'interno dei luoghi di costruzione e montaggio è coassicurato.

G5

Obbligo di notifica

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto tramite dichiarazione scritta o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

→ è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio

→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

G6

Aggravamento e diminuzione del rischio

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

Nel caso di un aggravamento essenziale del rischio, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.

Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

G7

Obblighi di diligenza e doveri

→ Indicazioni generali:

Il contraente è tenuto all'obbligo di diligenza e in particolare ad adottare, in base alle circostanze, le idonee misure per la protezione dei beni assicurati contro i rischi assicurati.

Nell'esecuzione della costruzione gli assicurati e le altre parti coinvolte sono tenuti a rispettare le prescrizioni previste dalla legge e dalle autorità, le regole riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia nonché gli obblighi definiti contrattualmente. In particolare deve essere rispettata la norma SIA 118.

Per pianificazione, calcolo, direzione dei lavori relativi a misure di geotecnica, incl. modifiche del terreno e abbassamenti dell'acqua di falda, disposizioni delle sottofondazioni e collocazione dei sottopassaggi, palancolate o lavori di perforazione e interventi nelle strutture portanti ecc. deve essere stipulato un contratto con uno studio ingegneristico dall'idonea competenza specialistica e le cui istruzioni devono essere rispettate.

→ Per l'assicurazione Responsabilità civile del committente

La Basilese, in qualità di rappresentante del contraente, conduce le trattative con il danneggiato. La liquidazione delle pretese del danneggiato è per l'assicurato impegnativa.

Se non si viene a un accordo con il danneggiato e se vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese la guida per lo svolgimento di un processo civile.

Gli assicurati non sono autorizzati a trattare con il danneggiato o il suo rappresentante per pretese d'indennità, a riconoscere qualsiasi credito, a concludere transazioni ed effettuare indennità.

G8

Prescrizioni di sicurezza

Errori e omissioni a conoscenza o che potrebbero essere note al contraente o qualsivoglia altro avente contrattualmente diritto e che possono essere causa di danni, devono essere rimosse o fatte rimuovere al più presto a proprie spese.

G9

Spese

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

G10

Diritto applicabile / foro competente

Al presente contratto di assicurazione, anche nella misura in cui esso si estenda ad assicurati con sede/domicilio all'estero, si applica esclusivamente il diritto svizzero. Ciò non si applica alla valutazione della responsabilità di una persona assicurata nei confronti di richiedenti/persone danneggiate.

Il foro competente disponibile per le controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione è, a scelta della persona assicurata e concordato in via esclusiva, Basilea (quale sede centrale svizzera della Basilese Assicurazione SA) oppure la sede/il domicilio della persona assicurata.

G11

Sanzioni Economiche, commerciali o finanziarie

La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.

G12

Forma scritta e prova per testo

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale o fax).

In caso di sinistro

Misure d'urgenza

S1

Informazioni

La Basilese deve essere immediatamente informata in caso di sinistro al numero 00800 24 800 800 o al numero +41 61 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni è inoltre necessario:

- avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo.

S2

Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire.

S3

Divieto di modifiche

Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno. Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico.

Determinazione e trattazione del sinistro

S4

Obbligo d'informazione

- Dare alla Basilese ogni informazione in merito alla causa, all'importanza e alle circostanze particolari del danno e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo.
- Sono da fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all'indennità e dell'entità dell'obbligo di risarcimento, su richiesta anche per iscritto o prova per testo.

S5

Obbligo della prova

- L'entità del danno deve essere provata (p. es. con ricevute e pezzi giustificative).
- La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
- Le parti colpite dal danno devono essere messe a disposizione della Basilese, su sua richiesta.

S6

Procedura peritale

Ogni contraente può richiedere lo svolgimento di una procedura peritale extragiudiziale. Ogni parte sostiene i costi del proprio perito; le spese dell'arbitro sono a carico di entrambe le parti al 50%.

Indicazioni generali

S7

Spese per la limitazione del danno

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indennizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono riscalate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese. Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate.

S8

Violazione degli obblighi

Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrattuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l'ammontare o la prova dello stesso.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell'ambito della liquidazione del sinistro, l'obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza.

Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

S9

Sottoassicurazione

Se in caso di sinistro si constata che la somma assicurativa convenuta al momento della stipulazione dell'assicurazione è inferiore a quanto stabilito in LC30, la Basilese risarcirà i danni solo in proporzione alla somma richiesta.

In presenza di assicurazioni complementari con somme assicurative al *primo rischio* non si applicherà alcuna sottoassicurazione.

S10

Diritti di risarcimento nei confronti di terzi

I diritti di risarcimento spettanti al contraente o agli aventi diritto nei confronti di terzi passano alla Basilese qualora quest'ultima abbia erogato prestazioni.

Definizioni

Nel quadro delle presenti condizioni contrattuali i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta.

CCC

CCC è l'abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un determinato numero in base agli standard internazionali. In linea di massima per l'assicurazione costruzioni sono determinanti CCC 1-4, compresi gli onorari:

- 1 = lavori di preparazione
- 2 = stabile
- 3 = installazioni aziendali
- 4 = ambiente esterno.

Costi di prevenzione del danno

Spese a carico del contraente in seguito al verificarsi di un evento imprevisto per idonee misure per la prevenzione di un danno imminente assicurato.

Difetti estetici

Con la definizione difetti estetici si intende uno stato di natura estetica non gradevole alla vista che però non pregiudica la funzionalità di un'opera o di una parte di essa

Fuoco/eventi naturali

→ Fuoco

Danni dovuti a incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali o loro parti.

Non sono equiparabili a danni dovuti a fuoco i danni generati da cause diverse da quelle citate, in particolare abbruciacchiature, incendio utile o effetto del calore.

→ Eventi naturali

Danni causati da piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti.

Non sono equiparabili a danni causati da elementi naturali i danni generati da cause diverse da quelle citate, e in particolare cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque dal sottosuolo o rigurgito d'acqua dalla canalizzazione

→ Danni indiretti (Fuoco/eventi naturali)

I danni da furto e acqua conseguenti a danni di fuoco ed eventi naturali

Imprevisto

Per imprevisto si intendono danni e distruzioni che né il contraente, il suo rappresentante o il responsabile della direzione tecnica hanno previsto tempestivamente né potevano essere previsti con le competenze richieste per l'esecuzione dell'attività esercitata.

Improvviso

Per improvviso si intende un danno o una distruzione non previsti, indipendentemente dal periodo in cui si sono sviluppati, e che non è più possibile scongiurare.

Maintenance

Copertura di danni che si verificano dopo la scadenza dell'assicurazione di costruzione, nell'esecuzione di lavori di garanzia e causati durante il periodo della durata dei lavori assicurati, ma che si verificano esclusivamente entro la durata del periodo di Maintenance.

Primo rischio (PR)

La somma d'assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipulante. Essa costituisce il limite dell'indennità per ogni sinistro.